

COMUNE DI MONGHIDORO

Provincia di Bologna

Regolamento per la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, nella attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

- **Approvato con delibera di C.C. n. 47 del 29.09.2003**

ARTICOLO 1 ORIGINE E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento trae origine dal penultimo comma dell'Art. 9 della legge 18 Marzo 1968, n° 337 ed ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

ARTICOLO 2 CONCESSIONE DELLE AREE AI CIRCHI EQUESTRI

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno 30 giorni prima delle installazioni delle attrezzature allegando la documentazione indicata all'art. 11.

ARTICOLO 3 CONCESSIONE DELLE AREE AI PARCHI DI DIVERTIMENTO ED ALLE SINGOLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei parchi di divertimento ed alle singole attività dello spettacolo viaggiante, gli interessati dovranno presentare domanda al Sindaco almeno 30 giorni prima della installazione delle attrezzature, in competente carta bollata allegando la documentazione indicata all'art.11.

ARTICOLO 4.
IMPRESE DI NAZIONALITA' STRANIERA.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento. .

ARTICOLO 5
DURATA DELLA CONCESSIONE.

Le concessioni di cui al precedente Art. 2 non potranno avere durata superiore a giorni 10, mentre quelle di cui al precedente Art. 3 potranno avere una durata massima, di giorni 15, escluso il montaggio e smontaggio delle attrezzature che comunque non siano superiori a cinque giorni per il montaggio e quattro per lo smontaggio.

ARTICOLO 6.
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

Per ogni concessione dovrà essere presentata apposita domanda. L'istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.

ARTICOLO 7.
LIMITAZIONE DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti, parchi di divertimento saranno fatte limitatamente alle aree disponibili, comprese nell'elenco di cui all'art 9, primo comma, della citata Legge.

Qualora il numero delle domande superi la disponibilità delle aree predestinate, l'assegnazione sarà fatta dal Sindaco dando la precedenza all'ordine con cui sono pervenute le domande.

ARTICOLO 8.
DIVIETO DI SUB CONCESSIONE DELLE AREE.

E' vietata nel modo più assoluto la sub-concessione delle aree. La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione ed il pagamento di una sanzione da € 25,00 ad €. 500,00 a titolo di oblazione, a norma della deliberazione consiliare n 7 del 01.03.2003.

ARTICOLO 9.
DIVIETO DI OCCUPARE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE.

Chiunque occupi aree, destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi di divertimento ecc., prima di avere ottenuta l'autorizzazione è punito con una sanzione da €25,00 ad € 500,00.

ARTICOLO 10
AREE PRIVATE

Qualora aree private, non recintate, siano comprese nell'elenco di cui al 1° comma dell'Art 9 della Legge, sono considerate aree pubbliche e soggette alla disciplina del presente Regolamento.

ARTICOLO 11
AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il concessionario, ottenuta la concessione dell'area, dovrà presentare al Sindaco, ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. e degli artt. 122 e seguenti del Regolamento di esecuzione della legge stessa, domanda in bollo, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiate. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- Copia dell' autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo con rinnovo annuale;
- Copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità; relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità;
- Elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;
- Copia della polizza assicurativa di responsabilità Civile dell'attrazione a tutela della clientela utilizzatrice;
- Nulla osta della Siae;
- Marca da bollo da applicare sulla licenza;
- Pianta con l'esatta predisposizione delle attrezzature.

ARTICOLO 12
RICONSEGNA DELLE AREE

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione, nelle stesse condizioni che gli è stata consegnata. Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Sindaco può far eseguire i lavori a spese del concessionario.

ARTICOLO 13
REVOCA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

E' facoltà del Sindaco revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di Pubblica Sicurezza o di ordine pubblico.

ARTICOLO 14.
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER COLPA DEL CONCESSIONARIO.

Qualora la revoca della concessione sia provocata dal contegno del concessionario, questi perderà la cauzione e il rimborso della tassa pagata ai sensi dei successivi articoli 15 e 16. Inoltre sarà escluso da nuove concessioni per la durata di anni due.

ARTICOLO 15
TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La tassa di occupazione di suolo pubblico prevista nella tariffa deliberata dalla Giunta Comunale il 17.02.2003 con atto n 19.

ARTICOLO 16
CAUZIONE

Il concessionario prima di ritirare l'autorizzazione ad occupare l'area deve prestare una cauzione di € 100,00. Tale cauzione sarà restituita al concessionario dopo che il medesimo avrà consegnato l'area nelle stesse condizioni esistenti al momento della concessione e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione stessa.

ARTICOLO 17
SALVAGUARDIA DIRITTI DEI TERZI.

La concessione dell'area non pregiudica i diritti di terzi.

ARTICOLO 18
PULIZIA DELL'AREA

Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e per uno spazio circostante da tutti i lati di ml. 20 e oltre nel caso in cui lo sporco sia riconducibile al concessionario ed alla sua attività.

ARTICOLO 19.
DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

Qualora il concessionario non occupi l'area entro 7 giorni dalla ottenuta concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta. Il concessionario, dichiarato decaduto, deve pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico limitatamente al periodo che ha tenuto impegnata l'area; tassa che sarà trattenuta sulla cauzione prevista dal precedente Art. 15.

ARTICOLO 20
ONERI DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico del concessionario.

Durante l'esercizio dell'attività l'uso degli amplificatori sonori potrà essere consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite nell'atto autorizzatorio come da regolamento comunale e leggi vigenti.

ARTICOLO 21.
RICHIAMO ALLA LEGGE.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18.3.1968, n° 337, dal T.U. delle leggi di P.S. e relativo Regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.